

SENTENZA

Cassazione penale sez. IV - 27/06/2023, n. 38914

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI SALVO	Emanuele	-	Presidente	-
Dott. CAPPELLO	Gabriella	-	Consigliere	-
Dott. MICCICHE'	Loredana	-	Consigliere	-
Dott. DAWAN	Daniela	-	Consigliere	-
Dott. CIRESE	Marina	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.G., nato a (Omissis);

S.L. nato a (Omissis);

avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di BARI;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo.

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità per entrambi i ricorsi
in subordine il rigetto.

udito il difensore.

E' presente l'avvocato MASCOLI FRANCESCO del foro di TRANI in difesa
di: S.L.;

il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso;

E' presente l'avvocato OPERAMOLLA VINCENZO del foro di TRANI in
difesa di: A.G.;

Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Trani nei confronti di A.G. e S.L., ritenuti colpevoli del reato di omicidio colposo, conseguente alla violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

1.2. In particolare, ad A. (capo a), rappresentante della ditta (Omissis) S.r.l. e datore di lavoro, si rimproverano la colpa generica e la colpa specifica di avere omesso di effettuare la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti, di valutare il reale rischio di caduta dall'alto delle merci stoccate sugli scaffali e di elaborare le procedure aziendali in merito alle operazioni di stoccaggio dei pacchi di tubolari sullo scaffale sul quale si verificò il sinistro, consentendo quindi che il lavoratore P.C., assunto con mansioni e qualifica di impiegato tecnico, svolgesse di fatto anche le funzioni di magazziniere, senza averne ricevuto la corrispondente formazione (comprensiva dell'addestramento all'utilizzo del carrello elevatore). Accadeva così che, durante le operazioni di stoccaggio, il P., dopo avere trasportato, a mezzo di un carrello elevatore, un carico di tubolari di acciaio, sceso dal carrello elevatore ed arrampicatosi sullo scaffale per meglio posizionare il carico, venisse schiacciato sotto il peso dei tubolari che gli rovinavano addosso ((Omissis)).

1.3. A S., in qualità di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, è stata ascritta la colpa specifica correlata a violazioni di norme in materia di sicurezza sul lavoro, per aver concorso a cagionare l'infortunio mortale di cui sopra, attraverso una serie di contegni omissivi, consistiti nell'aver omesso di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, di sollecitare il datore di lavoro ad effettuare la formazione dei dipendenti (tra cui il P.) per l'uso dei mezzi di sollevamento e di informare i responsabili dell'azienda dei rischi connessi all'utilizzo, da parte del P., del carrello elevatore.

2. Avverso la sentenza di appello ricorrono gli imputati e mezzo dei rispettivi difensori.

3. Il ricorso nell'interesse di A.G. consta di quattro motivi: 3.1. Con il primo motivo, si deduce violazione dell'art. 521 c.p.p. e difetto di correlazione tra il capo di imputazione e la sentenza, nonché vizio di motivazione con riguardo alla relativa doglianza, denunciata con specifico motivo d'appello; omessa contestazione nel capo di imputazione di vizi della scaffalatura e conseguente difetto di contestazione di tale fatto, oggetto di condanna, con violazione degli artt. 516, 518 e 521 c.p.p. Già in sede di giudizio di appello, la difesa aveva evidenziato come l' A. sia stato ritenuto responsabile del reato di omicidio colposo per fatti completamente privi di correlazione con il capo di imputazione, atteso che la sentenza di condanna si era fondata sul fatto che il P., pur se assunto quale impiegato tecnico, svolgeva le funzioni di magazziniere e non era abilitato all'uso del muletto; che le modalità di custodia e stoccaggio dei tubolari sulla scaffalatura erano difformi dalle regole cautelari dirette a prevenire il concreto rischio di caduta per la collocazione dei tubolari uno sopra l'altro e per la totale inadeguatezza delle alette contenitive della scaffalatura; che mancava

il manuale d'uso della scaffalatura e la cartellonistica sul peso massimo consentito sulla scaffalatura. Si tratta di circostanze e fatti non contestati nel capo di imputazione e, in ogni caso, non oggetto del giudizio, in quanto del tutto influenti sulla vicenda. La mancanza del manuale d'uso della scaffalatura costituisce fatto mai contestato, giacché, per scaffalature ed armadi, è dato notorio che non esistano manuali d'uso; parimenti si dica per la mancanza di cartellonistica sul peso massimo consentito sulla scaffalatura. Risulta, invece, processualmente pacifico che il tabulare è caduto perché posizionato in precario equilibrio dalla stessa persona offesa. Ciò vale anche per la totale inadeguatezza delle ali contenitive della scaffalatura, fatto mai contestato e non oggetto dell'imputazione, perché il rotolo è scivolato in quanto posizionato su altro rotolo e non per inadeguatezza delle alette delle scaffalature, prive pertanto di alcun ruolo ed efficienza causale nella vicenda. Peraltro, le foto nn. 39, 40 e 41 del verbale SPESAL del 21/07/2011, redatto immediatamente dopo il sinistro, ritraggono le alette dello scaffale perfettamente integre, né queste sono state oggetto di alcuna contestazione. Anche la presunta erronea condotta di custodia e stoccaggio dei tubolari sullo scaffale (uno sopra l'altro) non è oggetto dell'imputazione. Il capo di imputazione, invero, contesta solo condotte omissive in relazione agli obblighi di valutazione dei rischi aziendali e delle procedure aziendali ma non contesta condotte commissive erronee sulle modalità di custodia e stoccaggio dei tubolari sullo scaffale. L'unica correlazione fra capo di imputazione e sentenza sussiste in merito alla contestazione di aver fatto svolgere al P. le funzioni di magazziniere, pur se assunto come impiegato tecnico e senza aver ricevuto la formazione sull'uso del carrello elevatore. La Corte di appello ha sostanzialmente accertato l'insussistenza delle violazioni contestate relative alle omissioni nella redazione del documento rischi aziendale e nella valutazione degli stessi, espressamente dichiarando "rilevata la sostanziale completezza del documento di valutazione dei rischi in uso presso la (Omissis)" - in ragione dell'assoluzione di T.R., Responsabile del servizio di prevenzione e protezione della stessa ditta - e motivava la condanna sulla sola contestazione di aver fatto svolgere al P. la funzione di magazziniere senza la corrispondente formazione, comprensiva dell'addestramento all'utilizzo del carrello elevatore. Tale impostazione della Corte territoriale era poi smentita e contraddetta dalla motivazione fondata su fatti dallo stesso Giudice ritenuti mai contestati ed estranei totalmente al capo di imputazione: la sentenza, infatti, fonda la responsabilità dell' A. per "avere consentito l'utilizzazione di scaffalatura palesemente inadeguata";

3.2. Con il secondo motivo, si deducono contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo al difetto di formazione ed addestramento del P. nell'uso del muletto. Diversamente da quanto assunto dai Giudici di merito, il P., pur risultando assunto quale impiegato tecnico, è stato formato e addestrato a svolgere le mansioni di operaio e magazziniere, così come dimostrato dagli allegati nn. 1, 3, 4 e 6 della consulenza dell'ingegner P.; né alcuna abilitazione è prevista dalla legge per l'uso di carrelli elevatori così come nessuna norma impedisce al lavoratore retribuito come impiegato di svolgere l'attività di operaio, sussistendo in tal caso l'obbligo di formazione quale operaio, così come

è avvenuto, nel caso di specie, per la vittima. La valutazione della Corte sul punto è illogica alla luce del contenuto delle testimonianze riportate alle pagine da 6 a 10 della stessa sentenza, ove emerge con evidenza che nessuno dei testi ha mai riferito che non fossero stati svolti i corsi di formazione sull'uso del muletto. La Corte di appello, pur rilevando che i corsi di formazione svolti dalla (Omissis) a cui aveva partecipato il P., avevano ad oggetto proprio lo specifico tema delle "macchine operatrici specifiche di sollevamento, trasporto e immagazzinamento a mani dei materiali", perveniva alla fantasiosa tesi che, nel programma dei corsi, non fosse contenuto alcun riferimento all'utilizzo dei carrelli elevatori, non risultando che i lavoratori avessero effettuato alcuna esperienza e addestramento pratico sull'utilizzo di tale mezzo e sulle modalità dello stoccaggio. Si tratta di un iter motivazionale illogico, atteso che non è possibile ipotizzare un corso su queste macchine che non abbia ad oggetto anche i carrelli elevatori. D'altra parte, lo stesso teste A., cui sono state rivolte specifiche domande sui corsi di formazione all'utilizzo del muletto, ha chiaramente riportato che questi hanno riguardato proprio il muletto. La vittima aveva partecipato a ben tre corsi di formazione specifici;

3.3. Con il terzo motivo, si lamenta la violazione degli artt. 589,40 e 41 c.p., in relazione alla condotta anomala ed imprevedibile del lavoratore, tale da escludere il nesso di causalità. L'evento mortale è conseguenza del comportamento abnorme del lavoratore che, in violazione di ogni regola aziendale di prudenza, si è arrampicato sullo scaffale rimanendo schiacciato dal rotolo;

3.4. Con il quarto motivo, infine, si deduce la violazione degli artt. 175 e 133 c.p. con riguardo alla determinazione della pena irrogata, pur dopo l'integrale risarcimento di tutte le parti civili, avvenuto dopo la sentenza di primo grado, con conseguente revoca delle relative costituzioni.

4. Il ricorso di S.L. è affidato a tre motivi.

4.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge in relazione alle funzioni del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza che, al momento del fatto ((Omissis)), dovevano ritenersi di mera collaborazione, difettando un'espressa posizione di garanzia in capo all'imputato. Al responsabile dei lavoratori non spettano funzioni di valutazione dei rischi, di adozione di opportune misure per prevenirli e nemmeno quella di formazione dei lavoratori, funzioni di mero appannaggio del datore di lavoro. Ne' gli spetta un'attività di controllo e di sorveglianza. Si tratta di un ruolo di mera "consultazione", che si traduce essenzialmente nella possibilità di esprimere un parere preventivo di cui il datore di lavoro può anche non tenere conto. Il rappresentante della sicurezza dei lavoratori non ha poteri decisionali e, di conseguenza, non sono previste, a suo carico, sanzioni amministrative e/o penali;

4.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione dell'art. 40, cpv., c.p., poiché, in ragione di quanto sopra, l'imputato non poteva dirsi investito dell'obbligo giuridico di impedire l'evento;

4.3. Con il terzo motivo, si deduce violazione art. 40, comma 1, c.p. in riferimento alla ascritta condotta omissiva e al giudizio controfattuale. La Corte di appello non tiene in considerazione i principi giurisprudenziali in tema di reato omissivo o commissivo mediante omissioni. Se anche lo S. avesse comunicato al datore di lavoro quanto si assume fosse a sua conoscenza ossia le modalità di prestazione dell'attività lavorativa del P. - è altamente probabile che detta comunicazione non avrebbe avuto alcun riverbero sulle decisioni aziendali, stanti la mancanza di potere in capo all'imputato e la piena conoscenza dell'attività posta in essere dall'infortunato da parte del datore di lavoro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono infondati e devono, pertanto, essere rigettati.

2. Quanto al ricorso di A.G.. Con riguardo al primo motivo, occorre ricordare che, nella giurisprudenza di legittimità, è consolidata una interpretazione teleologica del principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 c.p.p.), per la quale questo non impone una conformità formale tra i termini in comparazione ma implica la necessità che il diritto di difesa dell'imputato abbia avuto modo di dispiegarsi effettivamente, risultando quindi preclusi dal divieto di immutazione quegli interventi sull'addebito che gli attribuiscono contenuti in ordine ai quali le parti - in particolare, l'imputato - non abbiano avuto modo di dare vita al contraddittorio, anche solo dialettico (cfr. anche Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051, secondo cui, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione). Sul punto, può, a mero titolo di esempio, citarsi la massima per la quale "ai fini della valutazione di corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all'art. 521 c.p.p. deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione" (Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013, Di Guglielmi e altro, Rv. 257278).

In sostanza, il principio di correlazione tra sentenza e accusa contestata, per pacifica giurisprudenza, è violato soltanto quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto così, a sorpresa, di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere avuto la possibilità di effettiva difesa. Tale principio non è invece violato quando nei fatti, contestati e ritenuti, si possa agevolmente individuare un nucleo comune e, in particolare, quando essi si trovano in rapporto di continenza (cfr., tra le tante, Sez. 4, 29 gennaio 2007, Di Vincenzo). Ciò che nella specie deve ritenersi, non potendosi revocare in dubbio che l'imputato si sia trovato a rispondere della sua condotta, ritenuta colposa, senza che ne siano derivati pregiudizi per le sue scelte difensive. Invero, le norme sulla prevenzione degli infortuni la cui inosservanza è stata ritualmente contestata (e lo stesso capo di imputazione), operano in riferimento agli obblighi di garantire la sicurezza dei lavoratori. Non è quindi dubitabile che il richiamo operato, in via generale, a tali obblighi, rispetto ad una ricostruzione fattuale della vicenda qui non sindacabile, non si pone in posizione di sostanziale difformità rispetto alla normativa di prevenzione posta a fondamento della ritenuta colpa specifica. Del resto, decisamente, per smentire la fondatezza della censura, va ricordato (con affermazioni di principio qui pertinenti) che, in tema di reati colposi, non sussiste la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza di condanna se la contestazione concerne globalmente la condotta addebitata come colposa (se si fa, in altri termini, riferimento alla colpa generica), essendo quindi consentito al giudice di aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e quindi non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa. Analogamente, non sussiste la violazione dell'anzidetto principio anche qualora, nel capo di imputazione, siano stati contestati elementi generici e specifici di colpa e il giudice abbia affermato la responsabilità dell'imputato per un'ipotesi di colpa diversa da quella specifica contestata, ma rientrante nella colpa generica, giacché il riferimento alla colpa generica, anche se seguito dall'indicazione di un determinato e specifico profilo di colpa, pone in risalto che la contestazione riguarda la condotta dell'imputato globalmente considerata, sicché questi è in grado di difendersi relativamente a tutti gli aspetti del comportamento tenuto in occasione del fatto di cui è chiamato a rispondere, indipendentemente dalla specifica norma che si assume violata (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 35943 del 07/03/2014, Denaro e altro, Rv. 260161; Sez. 4, n. 51516 del 21/06/2013, Miniscalco e altro, Rv. 257902).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha osservato che il Tribunale aveva riscontrato profili di colpa specifica, "espressamente contestati nel capo di imputazione e, segnatamente l'aver adibito il P., assunto con mansioni di impiegato tecnico alle funzioni di magazziniere, senza aver ricevuto la corrispondente formazione, comprensiva dell'addestramento all'utilizzo del carrello elevatore, come espressamente prescritto dall'art. 71, comma 7, lett. a), del D.Lgs. n. 81 del 2008", atteso che l'istruttoria espletata

dinanzi al Tribunale di Trani aveva comprovato che solo dopo l'incidente mortale i lavoratori hanno seguito i corsi di formazione anche relativi all'utilizzo del carrello elevatore, così come hanno riferito i diversi testi, lavoratori tutti della medesima azienda. Era, pertanto, risultato dimostrato che il P. svolgesse regolarmente le funzioni di magazziniere e che l'utilizzo del muletto da parte dello stesso fosse avvenuto anche in presenza degli imputati, pur essendo egli stato assunto con mansioni di impiegato tecnico. A fronte di tali univoche deposizioni, la sentenza impugnata ha escluso che possa attribuirsi rilevanza probatoria alla deposizione del teste A.V., il quale aveva dichiarato che, anche prima dell'incidente, i lavoratori avevano seguito dei corsi per l'utilizzo del muletto, trattandosi di circostanza priva di alcun riscontro documentale; così come la sentenza impugnata ricorda che alcun riferimento è contenuto nel programma dei corsi all'utilizzo dei carrelli elevatori, non risultando altresì che i lavoratori abbiano effettuato alcuna esperienza ed addestramento pratico sull'utilizzo di tale mezzo e sulle modalità dello stoccaggio. La sentenza impugnata ricorda altresì che la stessa teste I.R., impiegata nella gestione amministrativa dell'azienda, aveva evidenziato come il T., assolto in primo grado, avesse espressamente informato l' A. della necessità di formare i lavoratori con particolare riguardo all'utilizzo del muletto.

E la condotta omissiva dell' A., continua la Corte di appello con valutazione congrua, si appalesa tanto più grave in considerazione del fatto che, nel Documento di Valutazione dei Rischi, in uso all'azienda, era stato espressamente previsto il pericolo di caduta delle merci stoccate, nonché la necessità che il carrello elevatore fosse utilizzato esclusivamente da personale esperto, preparato attraverso uno specifico corso di formazione. Parimenti, sotto il profilo della colpa generica, i Giudici di merito hanno ritenuto la responsabilità del titolare dell'azienda per aver consentito l'utilizzo di scaffalatura palesemente inadeguata, come rilevato nel verbale n. 48/2011 dello (Omissis), ove si evidenziava che le barre degli scaffali erano state posizionate a 90 anziché a 45 al fine di impedire il rotolamento dei tubolari stoccati sul predetto scaffale; né la scaffalatura recava alcuna indicazione in ordine al peso che la stessa avrebbe potuto sopportare, che dal citato verbale risulta ampiamente superato dai fasci di tubolari ivi posizionati. Quanto alle alette volte al contenimento dei tubolari stoccati, i Giudici di merito ne hanno rilevato l'inadeguatezza, essendosi esse piegate proprio a causa del peso dei tubolari nella fase dello scivolamento.

Per quanto sin qui detto, i primi due motivi si appalesano infondati. 2.1. Manifestamente infondato si appalesa il terzo motivo, con cui si sostiene che la condotta del lavoratore deceduto fosse anomala ed imprevedibile, tale da escludere il nesso di causalità. Costituisce, invero, principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello per il quale le "norme antinfortunistiche sono dirette a prevenire anche il comportamento imprudente, negligente o dovuto ad imperizia dello stesso lavoratore" (Sez. 4, n. 12348 del 29/01/2008, Giorgi, Rv. 239253); perché la condotta colposa del lavoratore faccia venir meno la responsabilità del datore di lavoro occorre un vero e proprio contegno abnorme

del lavoratore medesimo, configurabile come un fatto assolutamente eccezionale e del tutto al di fuori della normale prevedibilità, quale non può considerarsi la condotta che si discosti fisiologicamente dal virtuale ideale: principio, questo, che va concretamente declinato nel senso che "... perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia" (in tal senso, Sez. 4, n. 5794 del 26/01/2021, Chierichetti Federica Micaela, Rv. 280914) e "... perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un "rischio eccentrico", con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questo abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante" (Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone Massimo, Rv. 276242). Orbene, di tali coordinate ermeneutiche la Corte territoriale ha fatto buon governo, laddove ha affermato che il comportamento "sicuramente imprudente" della vittima non vale ad elidere il nesso di causalità tra la condotta omissiva posta in essere dagli imputati e il sinistro mortale, atteso, in particolare, che il P. svolgeva attività diverse da quelle per le quali era stato assunto, proprio sotto la direttiva del responsabile dell'azienda, pur non avendo ricevuto alcuna specifica formazione in merito allo stoccaggio delle merci anche con l'utilizzo del carrello elevatore, e che proprio " in ragione dell'omessa formazione del lavoratore lo stesso poneva in essere la scelta improvvida di tentare di sistemare a mano i pesanti tubolari che non era riuscito a collocare adeguatamente sullo scaffale con l'utilizzo del muletto", dovendosi altresì considerare sicura concausa dell'evento mortale l'inadeguatezza della scaffalatura, inidonea ad evitare lo scivolamento dei tubolari.

2.2. Anche il quarto motivo è privo di pregio. Con riguardo alla posizione dell' A., la Corte territoriale ricorda come il Tribunale abbia applicato la pena edittale minima per il reato di omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e come il diniego del beneficio della non menzione trovi ragione nella gravità della condotta e nella natura delle violazioni poste in essere, "anche in considerazione dei pregressi infortuni sul lavoro verificatesi nella stessa azienda, come espressamente indicato nei verbali dello Spesa".

3. Quanto al ricorso di S.L.. I tre motivi dallo stesso sollevati si riducono in sostanza al primo, ossia alla dedotta assenza di una posizione di garanzia in capo allo stesso e di un qualsivoglia potere in grado di incidere sulle decisioni del datore di lavoro.

Si tratta, tuttavia, di assunti infondati.

Come è noto, l'art. 50 D.Lgs. n. 81 del 2008, che ne disciplina le funzioni e i compiti, attribuisce al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza un ruolo di primaria importanza quale soggetto fondamentale che partecipa al processo di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro, costituendo una figura intermedia di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori, con la funzione di facilitare il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ciò detto, è bene precisare che, nel caso di specie, viene in rilievo non se l'imputato, in tale sua veste, ricoprisse o meno una posizione di garanzia intesa come titolarità di un dovere di protezione e di controllo finalizzati ad impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire (art. 40 cpv. c.p.) - ma se egli abbia, con la sua condotta, contribuito causalmente alla verificazione dell'evento ai sensi dell'art. 113 c.p. E, sotto questo profilo, la sentenza impugnata ha illustrato adeguatamente i termini in cui si è realizzata la cooperazione colposa dello S. nel delitto di cui trattasi. Richiamati i compiti attribuiti dall'art. 50 al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, ha osservato come l'imputato non abbia in alcun modo ottemperato ai compiti che gli erano stati attribuiti per legge, consentendo che il P. fosse adibito a mansioni diverse rispetto a quelle contrattuali, senza aver ricevuto alcuna adeguata formazione e non sollecitando in alcun modo l'adozione da parte del responsabile dell'azienda di modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori, nonostante le sollecitazioni in tal senso formulate dal T..

Del tutto congetturale e comunque inconferente si appalesa il terzo motivo di ricorso.

5. Al rigetto dei ricorsi, segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese

processuali.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2023.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2023